

Castellammare Di Stabia

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 000858 DEL 24 AGO. 2011

[illegible]

OGGETTO: ESECUZIONE ORDINANZA TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA SU RECLAMO EX ART. 669 RG N. 87/2011 IMMISSIONE IN SERVIZIO INFERMIERE MANZO MARIANNA.

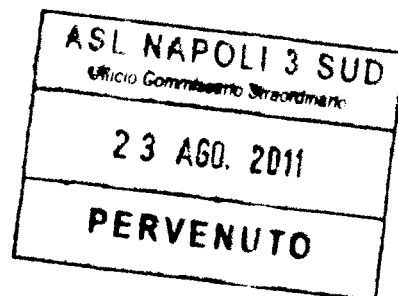
PUBBLICAZIONE		ESECUTIVITA'	
<u>AFFISSIONE ALBO</u> La presente deliberazione è affissa in elenco all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda dal 29 AGO. 2011 e vi permarrà per 15 giorni consecutivi. L'incaricato _____	<u>RELATA</u> La presente deliberazione è stata affissa in elenco all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda per 15 giorni consecutivi dalla data della sua pubblicazione L'incaricato _____	<u>ORDINARIA</u> La presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal Il Dirigente _____	<u>IMMEDIATA</u> La presente deliberazione per l'urgenza, è resa immediatamente esecutiva. 24 AGO. 2011 Il Commissario Straordinario (Dott. Vittorio Fusso) <i>Vittorio Fusso</i>

Nell'anno, giorno e mese sopra specificati,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Vittorio Russo, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 600 del 05.08.2010, n. 976 del 30.12.2010, n. 15 del 14.01.2011, n. 30 del 28.01.2011, n. 57 del 21.02.2011, n. 84 del 07.03.2011 e n. 412 del 04.08.2011, in esecuzione della legge Regionale n. 16 del 28.11.2008, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Corso Alcide De Gasperi, 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA



OGGETTO: Esecuzione ordinanza Tribunale Torre Annunziata su reclamo ex art. 669 RG n.87 /2011 Immissione in servizio infermiere Manzo Marianna.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

alla stregua dell'istruttoria compiuta da questo Servizio e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente,

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario di questa Azienda n.722 del 10/06/2010 e successiva n.849 del 07/07/2010, esecutive nei modi di legge, fu tra l'altro disposto:

- di approvare n.5 graduatorie provvisorie (107 infermieri, 6 fisioterapisti, 3 ostetriche, 6 tecnici di laboratorio e 4 tecnici di radiologia), "predisposte sulla scorta del servizio effettivamente prestato presso questa Azienda da parte del personale precario attualmente non in servizio presso aziende del S.S.R. che ha inoltrato a tutto il 04/06/2010 formale domanda di assunzione";
- di dare atto che il numero dei posti che si erano resi vacanti successivamente al 31/12/2006 (circa 270 unità per il personale infermieristico e oltre 610 unità per il personale non infermieristico), nonché le quote di assunzioni previste dal turn-over, consentivano di configurare la progressiva e completa utilizzazione delle suddette graduatorie;
- di dare atto, altresì, che le assunzioni sarebbero state concordate dalle parti abilitate in rapporto alle esigenze delle varie strutture aziendali e all'accertamento della corrispondente copertura finanziaria e che, in ogni caso, le medesime assunzioni avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzate da parte della struttura Commissariale in conformità di quanto previsto dal Decreto Commissariale n.22 del 26/03/2010.

ATTESO che:

- nel corso di una riunione tenuta in data 20/07/2010, la direzione aziendale e le OO.SS. dell'Area Comparto hanno concordato un preciso programma, in termini quantitativi e temporali, per l'assunzione in servizio degli operatori di cui innanzi;
 - con nota del 22/07/2010 prot.4478 il Direttore del Servizio Assistenza Ospedaliera ha comunicato al Servizio GRU, nel rispetto del calendario fissato con le OO.SS., una proposta di assegnazione ai vari presidi ospedalieri del personale da stabilizzare, che teneva conto di precisi parametri di natura analitica e di programmazione sanitaria;
- il Servizio GRU ha provveduto, con la sollecitudine resa necessaria dalla tempistica del suddetto calendario, a convocare i precari e ad acquisire, per ciascuno di essi, in rigoroso ordine di graduatoria, la preferenza della sede e della data di assegnazione;
- la Sig.ra Manzo Marianna, classificata al 52° posto della graduatoria degli infermieri di cui alla deliberazione 722/2010 e successiva n.849/2010 ha formalmente accettato la nomina.

CONSIDERATO:

- che, in seguito alla mancata acquisizione della indispensabile preventiva autorizzazione da parte della Struttura Commissariale ai sensi del citato Decreto n.22 del 26/03/2010; non è stato possibile dare seguito, nei confronti dei lavoratori precari, alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro e, quindi, alla procedura di stabilizzazione;



- che, successivamente, per gli effetti dei decreti commissariali n.56 del 30/09/2010 e n.62 del 22/10/2010, è stato fatto divieto *"automatico ed assoluto (100%) alle Aziende Sanitarie della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato fino al 31.12.2011"*, per cui con delibera del Commissario Straordinario n.1351 del 16/11/2010 è stata disposta, tra l'altro, la revoca delle delibere 722/2010 e 849/2010, nonché degli atti e dei provvedimenti preordinati, connessi e consequenziali;

VISTA la nota del 03/08/2011 prot. 27200, con la quale il Responsabile del Servizio Affari Legali di questa Azienda ha trasmesso a questo Servizio, per il seguito di competenza, copia dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. proposto da questa Asl, confermando l'ordinanza emessa in accoglimento del ricorso n.1101/2011 proposto dall'infermiere Manzo Marianna;

ATTESO:

- che con il citato atto il giudice del lavoro ha rigettato il reclamo proposto dall'Asl Na 3 sud, confermando l'ordinanza reclamata, con cui era disposta l'immissione in servizio del ricorrente;
- che si deve dare esecuzione alla ordinanza in questione;

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Dare esecuzione all'ordinanza - allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. promosso dall'Asl Napoli 3 sud e, per l'effetto, disporre l'immediata immissione in servizio della Sig.ra Manzo Marianna;
- Riservarsi ogni ulteriore determinazione all'esito del giudizio di merito che l'Amministrazione intende intraprendere;
- Riservarsi di agire per la tutela dei diritti ed interessi di cui è titolare, intraprendendo azione giudiziaria davanti alla competente autorità;
- Riservarsi, infine, di provvedere con separato atto al pagamento delle spese di lite in conformità alla suddetta ordinanza;
- Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Affari Legali per il seguito di competenza, relativamente al giudizio di merito.

**Il Direttore
del Servizio Gestione Risorse Umane
D.ssa Anna Alfieri**



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

preso atto della dichiarazione di regolarità della istruttoria compiuta dal Servizio Gestione Risorse Umane, nonché della dichiarazione di legittimità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede,

DELIBERA

DARE ESECUZIONE all'ordinanza - allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul reclamo ex art.669 terdecies promosso da questa azienda e, per l'effetto, disporre l'immediata immissione in servizio della predetta, con assegnazione presso struttura da definire in considerazione delle esigenze prioritarie aziendali.

RISERVARSI ogni ulteriore determinazione all'esito del giudizio di merito che l'Amministrazione intende intraprendere.

RISERVARSI di agire per la tutela dei diritti ed interessi di cui è titolare, intraprendendo azione giudiziaria davanti alla competente autorità.

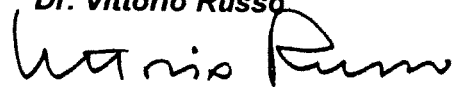
RISERVARSI, infine, di provvedere con separato atto al pagamento delle spese di lite in conformità alla suddetta ordinanza.

TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Affari Legali per il seguito di competenza, relativamente al giudizio di merito. 

RENDERE il presente provvedimento, in considerazione dell'urgenza, immediatamente eseguibile.

Il Servizio Gestione Risorse Umane sarà responsabile in via esclusiva della esecuzione della presente deliberazione, curandone tutti i consequenziali adempimenti, comprensivi del pagamento delle spese di lite.

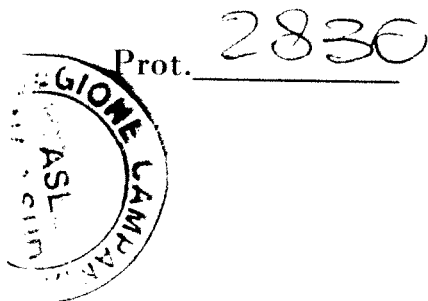
Il Commissario Straordinario
Dr. Vittorio Russo





Bella
3/8/11

Regione Campania
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
Corso Alcide de Gasperi, 167 - 80053 Castellammare di Stabia
Funzione Centrale Affari Legali
U.O. Contenzioso Amministrativo e Lavoro



Castellammare di Stabia, li 02.08.2011

Al Responsabile del Servizio GRU

Al Responsabile del Servizio GEF

Sede

OGGETTO: ordinanza, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro, sul reclamo n. 87/2011, promosso dall'ASL NA 3 Sud c/ MANZO MARIANNA (stabilizzazione precari)

Per il seguito di competenza e/o conoscenza, si trasmette copia dell'ordinanza di cui all'oggetto, unitamente all'ordinanza emessa a seguito del ricorso ex art. 700 C.p.c. RG. n. 1101/2011 e pedissequo precetto.

Sentenze/Fau.D'Auria

app.

Il Responsabile dell'U.O.

Contenzioso Lavoro

avv. Rosa Maria Siciliano

Il Responsabile

del Servizio AA. LL.

avv. *Camilla Dolce*



03 AGO. 2011

27200



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Il giudice dr. Concetta Donadio, sciogliendo la riserva pronunciata all'udienza del 8.4.2011 nella procedura ex art. 700 c.p.c. iscritta al n. 1101\2011, promossa da Manzo Marianna, rapp.ta e difesa dall'avv.V.Silvestro con cui elett.te domicilia in Casalnuovo di Napoli alla Via Aragona n.5

contro

ASL NA 3 Sud in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv.Rosa Maria Siciliano e dall'avv.Camilla Dolce con cui elett.te domicilia in Castellammare di Stabia alla Via A.De Gasperi n.167

OSSERVA

Parte ricorrente agisce per l'accertamento del diritto a essere assunta alle dipendenze dell'ASL NA3 Sud, categoria di collaboratore professionale sanitario, profilo infermiere professionale, ai sensi della L. R. Campania n.1 del 30.1.2008 e del conseguente diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato; previo annullamento e/o disapplicazione e/o dichiarazione di invalidità e inefficacia del telegramma del 13.8.2010 con cui si comunica la sospensione della immissione in servizio; in via cautelare perché il tribunale adito provveda alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della ASL NA 3 SUD. Espone a tal fine: che la regione Campania ha emanato la L.R. n. 1 del 30 gennaio 2008 il cui art. 81 (come modificato dalla L.R. n. 5 del 14 aprile 2008) prevede la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro a tempo indeterminato; che parte ricorrente, trovandosi nelle condizioni richieste dalla legge, presentava regolare istanza per la stabilizzazione; che la regione Campania provvedeva alla nomina di una commissione per l'istruttoria e la valutazione delle domande dei candidati; che con decreti dirigenziali pubblicati nel BURC n. 36 del 10 giugno 2009 sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi, distinti per ruolo, profilo e posizione funzionale; che parte ricorrente risulta inserita nell'elenco del ruolo sanitario al n.597; che con decreto n. 22 del 26 marzo 2010 il presidente della regione Campania, quale commissario *ad acta* del piano di rientro del settore sanitario, individuava le procedure di conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato disponendo, in particolare, che "1) i direttori generali e i commissari straordinari procedono alla conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, per come previsto dall'art. 81 della legge regionale 30 gennaio 2008 n. 1, per coloro che risultano inclusi negli elenchi degli ammessi alle procedure di stabilizzazione di cui ai decreti dirigenziali pubblicati sul BURC n. 36 del 10 giugno 2009, nei successivi decreti di modifica

in corso di pubblicazione fino al 31 dicembre 2010 e che conseguono l'inclusione in detti elenchi in virtù di pronunce giudiziarie emesse fino al 31 dicembre 2010, sempre che alla data di emanazione del presente decreto siano in servizio a far data dal 31 dicembre 2006; 2) i medesimi direttori generali e commissari straordinari interessati realizzano la rigorosa verifica dei predetti requisiti e, per l'effetto, provvedono in ordine alla discreta conversione solo dopo aver inviato la necessaria ed idonea documentazione a questa struttura commissariale ai fini della preventiva autorizzazione, pena la sospensione all'incarico del direttore generale o del commissario straordinario; 3) i titolari di contratto a tempo determinato che siano in possesso dei requisiti prescritti per la via alla stabilizzazione, che all'atto della pubblicazione del presente decreto non siano in servizio presso aziende sanitarie della Campania possono, a domanda, richiedere alle stesse di essere stabilizzati; tale domanda dovrà essere valutata dai direttori generali e dai commissari straordinari sulla scorta delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento di personale, come specificati nel decreto commissariale n. 11 del 12 marzo 2010, tenendo fermo l'obbligo di ricevere la preventiva autorizzazione della struttura commissariale per ogni reclutamento"; che parte ricorrente rientra nelle ipotesi previste; che il commissario, con deliberazione del 10 giugno 2010 n. 722, disponeva di approvare cinque graduatorie (relative ai diversi profili professionali) predisposte "sulla scorta del servizio effettivamente prestato presso questa azienda da parte del personale precario attualmente non in servizio presso aziende del servizio sanitario regionale che ha inoltrato a tutto il 4 giugno 2010 formale domanda di assunzione"; che la delibera n. 722 del 2010 è stata inviata alla regione Campania per l'autorizzazione alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ricevendo il relativo nullaosta con nota del 7 luglio 2010 della giunta regionale della Campania; che parte ricorrente, inserito nella graduatoria per la stabilizzazione del personale precario, veniva convocato per scegliere la decorrenza e la sede di assegnazione, precisandosi che l'assunzione effettiva era subordinata alla presentazione della documentazione richiesta; che parte ricorrente ha presentato la documentazione richiesta e l'ASL ha fissato quale data di immissione in servizio il giorno 16.8.2010; che la convenuta con telegramma del 14.8.2010 ha comunicato "che l'immissione in servizio prevista per il giorno sedici agosto est temporaneamente sospesa".

In punto di diritto, premessa la giurisdizione del giudice ordinario, rivendica il diritto alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e alla immissione in servizio, deducendo la sussistenza del *periculum in mora*.

L'ASL convenuta eccepisce la nullità del ricorso per carenza di elementi fondamentali, ai sensi dell'art. 414 c.p.c.; il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; l'improcedibilità della domanda per mancata notifica del ricorso alla regione Campania; la carenza di legittimazione passiva del ASL NA3 SUD; l'infondatezza della domanda per carenza di *fumus boni juris* e di *periculum in mora*. In particolare, evidenzia che l'amministrazione resistente non ha mai dichiarato di obbligarsi ad assumere precari, nè ha mai posto in essere fatti concludenti; che il rapporto lavorativo si sarebbe stabilizzato unicamente a seguito della positiva produzione dei documenti prescritti e della sottoscrizione delle parti a contratto individuale di lavoro, il tutto previa preventiva autorizzazione da parte della struttura commissariale ai sensi del decreto n. 22 del 26 marzo 2010, mai pervenuta. Conclude chiedendo dichiararsi la nullità del ricorso, il difetto di giurisdizione in

favore del giudice amministrativo, l'improcedibilità della domanda per mancata notifica del ricorso alla regione Campania, la carenza di legittimazione passiva della venuta e comunque l'infondatezza della domanda.

Il ricorso merita accoglimento.

In via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione; invero ai sensi dell'art. 63 comma 1 D.L.vo 30.03.2001 n. 165 *"sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti le assunzioni al lavoro, il conferimento della revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti"*. Sul punto va evidenziato che (conformemente a quanto statuito dal Tar Lazio con decisione del 25/3/2008 n. 2551, Tar Campania con decisione del 24.01.2008 n. 378, Tar Calabria, Catanzaro, decisione dell'11.03. 2002 n. 565) *"la natura delle procedure selettive di stabilizzazione è equivalente ad un'assunzione senza espletamento di concorso e, dunque, deve essere ricondotta ad una fattispecie di costituzione del rapporto di lavoro tra il singolo lavoratore e l'amministrazione pubblica datoriale, rientrando nella giurisdizione dell'AGO ai sensi dell'art. 63 T.U. 165/01 il quale attribuisce al giudice del lavoro il contenzioso inerente ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ivi comprese le controversie concernenti l'assunzione al lavoro; controversie tra le quali va senz'altro annoverato il procedimento di stabilizzazione dei lavoratori assunti a tempo determinato"*. Ebbene, considerato che nel caso in esame parte ricorrente rivendica il diritto all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attuazione della procedura di stabilizzazione dettata dalla legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2008 all'art. 1, non può dubitarsi della sussistenza della giurisdizione del giudice adito.

Ancora in via preliminare va disattesa la richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata dall'ASL nella memoria di difesa, in quanto la richiesta di riconoscimento del rapporto di lavoro e di immissione in servizio ha come suo naturale destinatario l'ASL sicchè la Regione è assolutamente estranea al rapporto di lavoro. D'altro canto proprio la L.R. n. 1/08 riconosce direttamente agli enti del servizio sanitario nazionale la possibilità di procedere alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato; la competenza legislativa in materia sanitaria, esercitata con la L.R. 1/08, non implica che la Regione possa essere considerata quale ente del servizio sanitario e, di conseguenza, possa assumere la veste di datore di lavoro rispetto al personale da stabilizzare. Del pari appare del tutto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall'ASL resistente.

Inoltre va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 414 c.p.c., in quanto parte ricorrente ha con precisione individuato non soltanto le norme di legge, i provvedimenti della pubblica amministrazione inerenti alla procedura di stabilizzazione, ma anche la propria posizione in graduatoria specificando anche il tipo di provvedimento richiesto.

Passando al merito si osserva che è pacifico tra le parti, e comunque provato mediante la produzione di specifica documentazione, che parte attrice è stata inserita

in una delle cinque graduatorie individuate con la delibera del 10 giugno 2010 n. 722. Ebbene, alla stregua della prova documentale offerta, può ritenersi che parte ricorrente abbia acquisito il diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro già prima della emanazione dei decreti n. 56 del 30.09.2010 e n.62 del 22.10.2010, che l'ASL ritiene ostativi al riconoscimento del diritto, in quanto a quella data era già intervenuta l'autorizzazione all'assunzione da parte della struttura commissariale della regione Campania, così come richiesto dal decreto n. 22 del 26 marzo 2010. Infatti, parte ricorrente ha prodotto la nota proveniente dalla regione Campania del 7 luglio 2010 nella quale è chiaramente detto che *"nulla osta da parte di questo assessorato alla stabilizzazione del personale indicato da codesta ASL nella delibera 722 che risulta non in servizio ma incluso negli elenchi degli ammessi o che abbia conseguito l'inclusione in detti elenchi in virtù di pronunce giudiziarie"*.

Invero non può condividersi la prospettazione di parte resistente che assume trattarsi di un atto meramente endoprocedimentale, ove si consideri il tenore letterale del provvedimento, che nella intestazione riporta come oggetto *"trasmissione delibera n. 722 del 10 giugno 2010 - richiesta autorizzazione"*. Inoltre dall'esame del documento emerge con chiarezza che il provvedimento è indirizzato <<al commissario straordinario dell'ASL NA 3 SUD >>, che lo stesso proviene dalla giunta regionale della Campania <<piano sanitario regionale e rapporti con le AA.SS.LL. - settore gestione ruolo personale - servizio sanitario regionale procedure concorsuali - rapporti con le OO.SS>>, e inoltre che la firma è del dirigente del settore, avv. Antonio Postiglione.

Quanto al ruolo del firmatario del provvedimento, non può dubitarsi che l'avv. Postiglione faccia parte della struttura commissariale per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario della regione Campania.

Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto è infatti condivisibile la posizione di parte ricorrente che ha puntualmente analizzato la normativa sul commissariamento delle Regioni in materia sanitaria, che appare opportuno qui esaminare. Dunque, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 01.10.2007 n. 159 convertito in L. 29.11.2007 n. 222, qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro si prefigurino il mancato rispetto da parte delle regioni degli adempimenti previsti dai medesimi piani, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano. Il secondo comma dell'art. 4 predetto, quindi, prevede che *"Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero agli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inadeguati o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo del singolo Piano di rientro"*. Il comma 2, poi, continua prevedendo la possibilità di nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più subcommissari da affiancare al commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in

esecuzione dell'incarico commissariale. Il commissariamento e le funzioni del commissario, dunque, sono limitate all'attuazione del piano di rientro, come evincibile *ictu oculi* dall'esame e dal tenore della norma. Viceversa, non è affatto prevista la decadenza degli organi regionali in materia di sanità e, particolarmente, dell'assessorato alla Sanità della Regione e degli organi amministrativi dello stesso. Infatti, questi ultimi continuano a svolgere i loro compiti: cosicché il termine "commissariamento" della sanità in una regione non deve essere inteso quale "esautoramento" di ogni compito e potere degli organi di vertice politici ed amministrativi. Invero, il commissario non si sostituisce ma semplicemente affianca la struttura dell'Assessorato regionale alla Sanità, esercitando poteri di indirizzo e coordinamento. Con specifico riferimento alla Regione Campania, la delibera del Consiglio dei Ministri del 24.07.2009 ha provveduto alla nomina del Presidente pro-tempore della Regione (Antonio Bassolino) quale commissario ad acta per il risanamento del servizio sanitario regionale; è stato nominato anche un subcommissario. A ulteriore conferma del principio che la nomina del commissario ad acta non comporta la decadenza della struttura sanitaria regionale e degli organi regionali (Assessore e Dirigenti), va evidenziato che, dopo lo svolgimento delle ultime consultazioni regionali, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24.04.2010 è stato nominato un nuovo commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro, il nuovo Presidente della Regione Campania. Qualora, viceversa, il commissariamento avesse comportato la decadenza di tutti gli organi amministrativi regionali della sanità, non vi sarebbe stata la necessità di procedere all'emanazione di una nuova delibera del Consiglio dei Ministri di nomina in quanto, automaticamente, il nuovo Presidente della giunta regionale avrebbe assunto l'incarico di commissario ad acta.

D'altro canto, non può non notarsi che il commissario ad acta - al pari di quanto avviene per l'ipotesi di nomina di commissario ad acta in sede giurisdizionale - non prende il posto dell'organo commissariato ma semplicemente si sostituisce ad esso per l'emanazione degli atti o per il compimento di determinate attività, avvalendosi - per l'espletamento di tali compiti - in via ordinaria della struttura amministrativa dell'ente e/o organo da sostituire. Invero, in caso contrario, la norma avrebbe dovuto prevedere la creazione di un'apposita struttura per l'adempimento dei compiti del commissario ad acta; viceversa, nel caso in esame, l'art. 4 del D.L. 01.10.2007 n. 159 ha semplicemente previsto la nomina del commissario per le regioni inadempienti, senza individuare nessun organo e/o ente separato dalla regione stessa, che continuerà ad operare in via ordinaria con l'obbligo, ovviamente, di attenersi alle indicazioni del commissario per l'attuazione del piano di rientro. Ovviamente la regione, su cui graveranno gli oneri della gestione commissariale, mette a disposizione il personale, gli uffici e i mezzi necessari per l'espletamento dell'incarico: il personale ed i mezzi saranno quelli dell'assessorato regionale alla sanità.

Ciò trova conferma anche dalla documentazione esaminata da parte ricorrente nelle note depositate in sede di comparizione. Invero tutti gli atti posti in essere dalla struttura commissariale, e relativi alla procedura di stabilizzazione, sono adottati e recano la sottoscrizione, alternativamente :a) del Commissario ad acta o del

subcommissario; b) dell'assessore regionale alla sanità o del dirigente del Settore ruolo personale del medesimo assessorato. In particolare: A) il decreto 22 del 26.03.2010 reca la firma del Commissario, dell'assessore alla sanità e del Coordinatore dell'Area n. 20; sono riportati in calce anche i nominativi del subcommissario e del Dirigente del Settore Personale alla Sanità (Postiglione) anche se non lo hanno sottoscritto; B) la circolare del 25.05.2010 prot. 783/C, attuativa del decreto 22/2010, (allegata al ricorso) reca la sottoscrizione del subcommissario Zuccatelli e del Dirigente il Settore Personale, Avv. Postiglione; C) l'autorizzazione alla stabilizzazione del 07.07.2010 reca la sottoscrizione dell'Avv. Postiglione; D) il decreto della struttura commissariale n. 56 del 30.09.2010 (richiamato nelle difese dell'ASL e nella delibera di revoca n. 1351 del 16.11.2010) reca la sottoscrizione del commissario ad acta, del subcommissario, dei coordinatori delle aree 19 e 29 e del Dirigente del Settore Personale (Postiglione); E) il decreto n. 62 del 22.10.2010 (ritenuto dalla ASL il presupposto per l'adozione dell'atto di revoca) reca anch'esso la sottoscrizione del commissario ad acta, del subcommissario, dei coordinatori delle aree 19 e 29 e del Dirigente del Settore Personale (Postiglione).

Ciò significa, quindi, che l'Avv. Postiglione, quale dirigente del Settore Ruolo del Personale della Sanità della Regione Campania, è perfettamente inquadrato nella struttura commissariale, partecipa all'adozione dei relativi atti e decisioni ed esprime volontà anche verso l'esterno, con effetti riconducibili direttamente al Commissario ad acta.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, non può dubitarsi che il nulla osta rilasciato dalla regione Campania in data 07.07.2010, a firma di Postiglione, sia un atto di autorizzazione alla stabilizzazione, in quanto proveniente da organo direttamente riconducibile alla struttura commissariale.

D'altro canto, la stessa ASL resistente ha mostrato chiaramente di aver considerato quale vera e propria autorizzazione il nulla osta rilasciato il 7 luglio 2010, tant'è che ha convocato per l'assegnazione delle sedi i lavoratori inclusi nelle graduatorie approvate con la delibera n. 722 del 10.6.2010.

Passando all'esame dei decreti sopra citati n. 56 e 62 del 2010, con i quali è fatto divieto di assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato di nuovo personale, ritiene il giudicante che essi non possano incidere sul diritto già acquisito dalla parte ricorrente all'assunzione. Il primo decreto, al punto 1, faceva *"divieto, automatico ed assoluto alle aziende sanitarie della regione Campania di procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, fatta salva la verifica di ulteriori determinazioni da assumere eventualmente all'esito delle procedure di cui all'art. 2, comma 2 bis, del D.L. n. 125 del 5 agosto 2010, convertito con modificazioni in legge, in corso di promulgazione"*; il successivo decreto n. 62 del 22.10.2010 ha sostituito al suddetto punto 1 del decreto n. 56/2010 la seguente formulazione: *"è fatto divieto, automatico ed assoluto alle aziende sanitarie della regione Campania di procedere all'assunzione di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato fino al 31/12/2011"*). Ebbene, alla stregua del principio generale secondo cui gli atti amministrativi non possono che valere per il futuro e non possono in ogni caso incidere sui rapporti già sorti, nessun effetto possono esplicare nel caso in esame in cui il rapporto di lavoro è già sorto e

costituito alla data di emanazione di decreti, essendosi a quella data già perfezionata la fattispecie costitutiva del diritto.

D'altro canto dalla lettura dell'atto emerge con chiarezza che il decreto n.62 del 22/10/10 è un provvedimento di carattere generale con cui si fa divieto alle ASL di procedere ad assunzioni di personale per il futuro e, in ogni caso, non contiene alcun riferimento ai precari, e pertanto nessun rilievo può assumere rispetto alla procedura di stabilizzazione di cui alla delibera della ASL NA 3 Sud n.722 del 10/06/2010.

Ne può incidere sul diritto acquisito da parte ricorrente l'emanazione della delibera n. 1351\ 2010 la quale è stata adottata per revocare la precedente delibera n. 22\2010, secondo quanto argomentato dalla difesa dell'ASL e documentalmente provato.

Ritiene il giudicante che, a prescindere dalla inidoneità dello strumento adottato dall'ASL - implicando l'atto di revoca una nuova e diversa valutazione degli interessi coinvolti dal provvedimento laddove nella specie l'adozione della delibera di revoca viene motivata sulla mancanza della necessaria autorizzazione da parte della struttura commissariale - parte ricorrente ne ha chiesto la disapplicazione sul rilievo che trattasi di un atto emesso, da un lato, in violazione di legge, nella specie delle L.R. n. 1 del 2008 - che prevede la stabilizzazione del personale, senza alcuna procedura amministrativa, fissando i requisiti di accesso con l'unico onere di presentazione della domanda da parte degli interessati; dall'altro, di un atto viziato per eccesso di potere, essendo fondato sull'erroneo presupposto della assenza di autorizzazione da parte della struttura commissariale.

La tesi appare condivisibile, rientrando la disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto, ove illegittimo, nei poteri del giudice ordinario, alla stregua dell'art.63 d.l.vo n.165\2001.

Passando al profilo del *periculum in mora*, ove si consideri che all'esito della favorevole conclusione del giudizio ordinario non si realizzerà in pieno per parte ricorrente la *restituito in integrum*, va ritenuta la sussistenza anche di tale requisito. Infatti, secondo autorevole giurisprudenza amministrativa (ex plurimis C.d.S. sez. V, decisione n. 1064/2001), con l'adozione dell'atto amministrativo che tiene luogo di quello non emanato a suo tempo per un comportamento illegittimo della P.A., si realizza la reintegrazione giuridica del pubblico dipendente; pur tuttavia non può essere ammessa la reintegrazione ai fini retributivi, in relazione a prestazioni mai effettuate, stante il principio della corrispettività tra le prestazioni delle parti del rapporto di lavoro.

Peraltro la stessa reintegrazione giuridica non potrà estendersi alla regolarizzazione previdenziale per il periodo in cui nessuna prestazione è stata resa dal dipendente in favore della P.A. (C.d.S. sez. V, decisione n. 1023/1999).

Da tanto consegue che l'utilità della sentenza e l'effettività della tutela giurisdizionale sarebbero compromesse, in mancanza di una tutela cautelare, dai tempi del giudizio ordinario.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

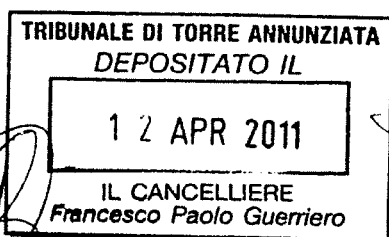
P.Q.M.

Il Tribunale così provvede:

accoglie la domanda e per l'effetto ordina all'ASL NA 3 SUD la immediata immissione in servizio di parte ricorrente;
condanna l'ASL NA 3 SUD al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00, di cui € 800,00 per onorario, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Torre Annunziata, 12. 4. 2011



Il giudice del lavoro
dott.ssa Concetta Donadio



TRIBUTALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

"Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti."

E' copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata.

Si rilascia a richiesta di avv. Vincenzo Silvestro
quale attributario/difensore di
Torre Annunziata li 19 APR. 2011 MANZO Marianna

IL CANCELLIERE

F.to

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosaria Brancaccio

È copia conforme all'originale
Torre Annunziata, li 19 APR. 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosaria Brancaccio

Rosaria Brancaccio

L. F. B. B. B.



Il Tribunale di Torre Annunziata – sezione lavoro in
composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Emanuele Rocco

Presidente relatore

dott.ssa Antonella Paparo

Giudice

dott.ssa Matilde Dell'Erario

Giudice

pronunciando sul reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. proposto in
data 07.06.2011 ha emanato la seguente ordinanza nella causa n.
87/11 R.G. reclami dell'anno 2011 vertente

TRA

ASL NA 3 SUD in persona del Commissario Straordinario e
legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, in virtù
di mandato in calce all'ordinanza impugnata nonché di delibera
del Commissario straordinario, dagli avv.ti Chiara DI BIASE e
Rosa Maria SICILIANO con cui elettivamente domicilia presso
la sede dell'ufficio legale dell'Azienda, in Castellammare di
Stabia alla via A. De Gasperi n. 167

RECLAMANTE

E

MANZO MARIANNA rappresentata e difesa, in virtù di
mandato a margine del ricorso introduttivo della prima fase di

giudizio cautelare, dall'avv. Vincenzo Silvestro con il quale è elettivamente domiciliato c/o lo studio dell'avv. Vincenzo Balzani in Boscotrecase alla via G.B. Monaco n. 56

RECLAMATO

A scioglimento della riserva espressa all'udienza dell'08.07.2011 e della camera di consiglio tenutasi in pari data, letti gli atti, si osserva quanto segue.

L'ASL NA 3 SUD (in prosiegua ASL) reclamante in questa sede impugna il provvedimento del giudice unico del lavoro con il quale veniva accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla parte reclamata.

Con detto ricorso Manzo Marianna agiva in via d'urgenza chiedendo l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: sentir dichiarare e confermare il diritto di parte ricorrente alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria del profilo di collaboratore professionale sanitario, profilo infermieristico; ordinare la immediata immissione in servizio di parte ricorrente di costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della ASL NA 3 SUD. In ogni caso adottare tutti i provvedimenti immediati ed urgenti, più idonei ad assicurare provvisoriamente nella decisione nel merito in relazione al diritto rivendicato.

A sostegno del reclamo l'ASL NA 3 SUD reclamante deduceva che il giudice di prima cure erroneamente aveva accolto la domanda sulla base di un'errata applicazione delle disposizioni legislative vigenti in materia nonché di un'erronea interpretazione dei provvedimenti amministrativi intervenuti nel

Manuele Rocco

Cor

caso di specie e concludeva, quindi, per il rigetto della domanda cautelare, in riforma del provvedimento impugnato, spese vinte.

Parte reclamata si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità delle considerazioni espresse dal giudice di prime cure ed insistendo per la conferma dell'impugnato provvedimento.

In via preliminare, al fine di valutare l'eventuale fondatezza delle eccezioni inerenti il difetto di giurisdizione del giudice adito, l'inammissibilità della domanda cautelare per violazione del disposto di cui all'art 414 c.p.c., la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Campania nonché il difetto di legittimazione passiva dell'ASL resistente, da quest'ultima sollevate, il Collegio ritiene procedere ad una ricostruzione, seppure sintetica, della complessa vicenda di cui è causa.

All'uopo va evidenziato che la questione sottoposta all'esame del collegio, in fatto ed in diritto, è perfettamente sovrapponibile a quella già decisa da questo stesso Ufficio con ordinanza depositata in data 04.03.2011 R.G. Reclami n. 3/2011 est. Lauro, a seguito di reclamo proposto dalla medesima ASL NA 3 SUD con il patrocinio degli avv.ti Chiara DI BIASE e Rosa Maria SICILIANO, nei confronti di VITOLO Franco difeso dall'avv. Salvatore MASCOLO, ordinanza per altro acquisita al giudizio perchè depositata da parte reclamata all'udienza di discussione della presente causa.

Al riguardo, va ricordato che l'articolo 118, comma 1, ultima parte, disp. att. c.p.c., in vigore dal 4.7.2009 ex lege n. 69 del 1999, con riferimento alle sentenze, consente il richiamo, per argomentare la fondatezza della domanda, delle stesse ragioni già svolte, in relazione alle stesse difese, nella citata ordinanza, di cui

Giuseppe Rocco

Lauro

le parti, per quanto in precedenza evidenziato, hanno certamente conoscenza (o possono facilmente averla).

Invero, secondo la migliore dottrina, il riferimento al precedente conforme può ritenersi esteso, oltre che a quello di legittimità, anche a quello di merito.

In merito, deve ritenersi significativa la circostanza che, dal testo definitivo approvato dal Senato, è stato soppresso il quarto comma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (presente, invece, nella proposta di legge), il quale prevedeva il rinvio per l'esposizione delle ragioni di diritto solo ad "un precedente conforme di una giurisdizione superiore".

Ebbene, in relazione a tali pronunzie si pone *"il concreto problema dell'accessibilità, della conoscibilità per le parti ed il giudice di grado superiore di tali decisioni, quindi dell'intelligibilità del riferimento ad informazioni non riportate nel testo della sentenza, specie se, per quanto indicate con gli estremi identificativi specifici, non siano pubblicate su riviste giuridiche di larga diffusione"*

Tale difficoltà rende opportuno e prudente limitare, nella motivazione della sentenza, il richiamo al precedente conforme (di merito) ai soli casi in cui esistano adeguati elementi per ritenere che la parte interessata sia in grado di comprendere le ragioni della decisione.

Nel caso in esame, caratterizzato dal fatto – giova ribadirlo – che la controversia richiamata, del tutto analoga, è stata decisa poi da questo stesso Ufficio, appare opportuno rimarcare che parte reclamante è stata patrocinata, in entrambi i casi, dallo stesso difensore e che la domanda è stata proposta nei confronti della

Enrico Rocco
Vogel

stessa parte reclamata (anch'essa patrocinata dallo stesso difensore).

Con riferimento, dunque, al problema della giurisdizione del giudice adito, premesso che si tratta di fatti tutti accaduti dopo il 30.06.1998, va rilevato che la controversia in esame ha ad oggetto un rapporto di lavoro con una P.A. e nella specie il momento della assunzione. Ai sensi dell'art. 63, comma 1, D.Lg.vo 30/03/2001 n.165, *<<sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti le assunzioni al lavoro>>*. Pertanto, si deve ritenere, come da motivazione resa nell'ordinanza n. 3 sopra richiamata, la giurisdizione del giudice adito.

Inoltre, considerate la pretesa (si invoca un ordine di immediata immissione in servizio di parte ricorrente e di costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze esclusive dell'A.S.L. NA 3 SUD) e la prospettazione attorea (nella quale si configura già come perfezionato il diritto all'assunzione invocato al momento in cui la Regione Campania ha disposto il divieto assoluto per le aziende sanitarie regionali di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato), l'unico soggetto da ritenere legittimato passivo nella presente controversia è l'A.S.L. NA3 SUD, come da motivazione della più volte citata ordinanza n. 3/11.

Da ultimo, passando all'analisi del *fumus* della pretesa, il Collegio evidenzia che la procedura per la stabilizzazione del personale è stata proficuamente completata con l'autorizzazione

Giuseppe Rocco
Leg



all'assunzione del 7 luglio 2010, rilasciata dalla Regione Campania nel quale si legge letteralmente che *"nulla osta da parte di questo assessorato alla stabilizzazione del personale indicato da codesta ASL nella delibera 722 che risulta non in servizio ma incluso negli elenchi degli ammessi o che abbia conseguito l' inclusione in detti elenchi in virtù di pronunce giudiziarie"*. Cosicché, richiamando integralmente sul punto (in modo particolare, per quanto riguarda il potere di firma dell'avv. POSTIGLIONE ed il valore del documento appena citato) la motivazione dell'ordinanza del 04.03.2011, se ne deve concludere che allo stato degli atti e fatto sempre salvo ogni ulteriore approfondimento in sede di merito, il comportamento dell'ASL reclamante è stato illegittimo, sussistendo il diritto di parte reclamata all'assunzione.

Richiamata quindi integralmente la motivazione della ordinanza di cui sopra (anche per le tutte le questioni connesse ai punti principali della controversia sopra evidenziati), il reclamo deve essere rigettato con conferma dell'ordinanza reclamata.

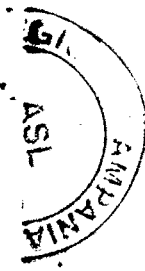
All'uopo, per vero, appare necessario evidenziare che nulla osta all'applicazione della disposizione richiamata (art. 118 cit.) anche alle ordinanze, e- per il caso che ne occupa – alle ordinanze ex art. 669 terdecies c.p.c.



Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo compensate per la metà in considerazione della serialità della controversia.

Giuseppe Sacco
Sacco

P.Q.M.



Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza reclamata.
Condanna l'ASL NA 3 SUD in persona del suo legale
rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite che si
liquidano in complessivi € 750,00, comprensivi di diritti (€
300,00) ed onorati oltre IVA e CPA come per legge con
attribuzione.

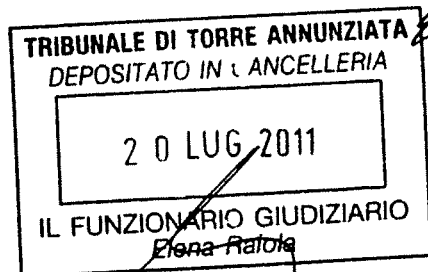
Torre Annunziata 20.07.2011



Il presidente estensore

dott. Emanuele Rocco

Emanuele Rocco



Avv. Vincenzo Silvestro

Via Aragona n. 5

80013 – Casalnuovo di Napoli (NA) – Tel. 081/8424964

C.F. SLV VCN 50A21 B905T - P.I. 05561181214

ATTO DI PRECETTO

La sig.ra **MANZO Marianna**, nata a Castellammare di Stabia il 22.3.1972, ivi residente alla via G. Cosenza, n. 50 c.f. MNZMNN72C62C129D, rapp.ta e difesa dall' Avv. Vincenzo SILVESTRO (C.F. SLV VCN 50A21 B905T), con il medesimo elett.te dom.to presso l'Avv. Vincenzo Balzani alla via G.B. Monaco, n. 56 in Boscotrecase, giusta mandato a margine del presente atto

PREMESSO ED ESPOSTO

che con ordinanza del 12.4.2011, depositata in pari data, il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, ha ordinato la immediata immissione in servizio di parte ricorrente;

che avverso l'ordinanza stessa veniva proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. che il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro in composizione collegiale, con provvedimento in data 20.7.2011, depositato in pari data, ha rigettato;

che l'ordinanza del 12.4.2011, munita di formula esecutiva in data 19.4.2011, viene notificato in tale forma unitamente all'ordinanza di rigetto del reclamo e contestualmente al presente atto;

tanto premesso, il sottoscritto procuratore, nell'interesse del proprio assistito

FA PRECETTO

All'ASL NA 3 SUD, in persona del Commissario Straordinario, suo legale rapp.te p.t., di immettere in servizio, con il profilo professionale di Collaboratore Sanitario Infermiere la sig.ra **MANZO Marianna**, nata a Castellammare di Stabia il 22.3.1972, ivi residente alla via G. Cosenza, n. 50 c.f. MNZMNN72C62C129D, con avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata nei modi di legge e nel contempo

FA PRECETTO

al predetto Ente di pagare all'istante, sempre nel fissato termine di 10 giorni, la somma di € 2.514,55, come appresso

MANDATO
Avv. Vincenzo
SILVESTRO

Vi conferisco ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura e nei giudizi ad essa consequenziali, compresa la fase esecutiva, in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di chiamare in causa terzi, integrare il contraddittorio, conciliare, desistere e transigere, rinunciare ed accettare la rinuncia agli atti del giudizio, spiegare domanda riconvenzionale, incassare e firmare quietanze di pagamento, conferendoVi facoltà di nominare altri procuratori e difensori. Come da Voi debitamente informato, consento e Vi autorizzo ex D.Lgs. 196/03 al trattamento dei miei dati personali sensibili per l'espletamento dell'incarico professionale conferitoVi. Ritengo il vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio con Voi presso l'Avv. Vincenzo Balzani in via G.B. Monaco, 56 – Boscotrecase (NA)

Marianna Manzo
Visto
per autentica
Avv. Vincenzo SILVESTRO

specificata, con l'avvertimento che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata:



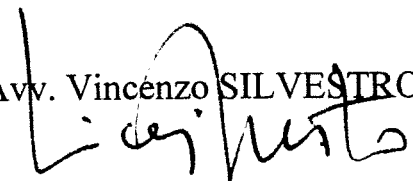
SPESE IN ORDINANZA	€ 1.500,00
DIRITTI PRECETTO	
richiesta copie esecutive	€ 26,00
accesso ufficio e ritiro copie	€ 16,00
disamina titolo esecutivo	€ 26,00
delega ed autentica firma	€ 26,00
posizione archivio	€ 26,00
atto di precetto	€ 103,00
dattilo e collazione	€ 16,00
notifica atto	€ 26,00
esame relata	€ 26,00
TOTALE	€ 1.791,00
Spese generali 12,5% Su € 1.791,00	€ 223,87
Totale	€ 2.014,87
CPA 4%	€ 80,59
Totale	€ 2.095,46
IVA	€ 419,09
TOTALE GENERALE	€ 2.514,55

oltre ad interessi al saldo, spese successive occorrente, compreso CPA ed IVA sugli imponibili. Avverte che, non provvedendo al pagamento nel termine indicato, si procederà ad esecuzione forzata a norma di legge.

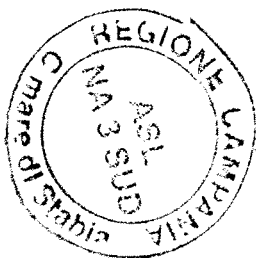
Le comunicazioni possono essere inviate al Tel-fax.081/8424964 – e-mail silvestrovincenzo@alice.it. – pec: vincenzo.silvestro@pecavvocatinola.it

Casalnuovo di Napoli, 25.07.2011

Avv. Vincenzo SILVESTRO



Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE SUPPLENTE
(Sig.ra Angela De Rosa)

Angela De Rosa

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 2970 in data 25 AGO. 2011

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. in data

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. in data

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R. n. del

Decisione:

IL FUNZIONARIO

[Signature]

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 25 AGO. 2011 / A:

☒	SUB COMMISSARIO AMMINISTRATIVO	COORD.TO PROGETTI FONDI	
☒	SUB COMMISSARIO SANITARIO	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	
☐	COLLEGIO SINDACALE	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
☐	SERV. GABINETTO	DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE	
☐	SERV. AFFARI GENERALI	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	
☒	SERV. AFFARI LEGALI	DISTRETTO N. 48	EX A.S.L. NA 4
☐	SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DISTRETTO N. 49	
☐	SERV. ASSISTENZA SANITARIA	DISTRETTO N. 50	SERV. FASCE DEBOLI
☐	SERV. CONTROLLO DI GESTIONE	DISTRETTO N. 51	SERV. PATOLOGIA CLINICA
☐	SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DISTRETTO N. 52	
☐	SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DISTRETTO N. 53	
☒	SERV. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 54	EX A.S.L. NA 5
☐	SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 55	
☐	SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR.	DISTRETTO N. 56	SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE
☐	SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT	DISTRETTO N. 57	SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA
☐	SERV. ISPETTIVO	DISTRETTO N. 58	
☐	SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 59	
☐	SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.	P.O.SANTA MARIA DELLA PIETA'	
☐	SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	P.O. CAV. RAFFAELE APICELLA	
☐	SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	OO.RR. AREA STABIESE	
☐	COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	OO.RR. GOLFO VESUVIANO	
☐	COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	OO.RR. PENISOLA ISORRENTINA	